

# TRIBUNALE DI CASSINO

## SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI MOBILIARI


**INDICAZIONI OPERATIVE PER I PIGNORAMENTI ESEGUITI  
D'UFFICIO DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO AI SENSI DEL  
COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 492 BIS, 543 e 155  
ter disp.att. c.p.c. come modificati dalla Legge Delega 206\2021 e succ.  
int.**

Sulla norma dettata dall'art. 492 bis c.p.c. è intervenuta in maniera radicale la Riforma Cartabia, con l'intento di semplificare la procedura, consentendo al creditore di rivolgersi immediatamente all'ufficiale giudiziario anziché al Presidente del Tribunale per acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale del suo debitore.

Ove la ricerca telematica si concluda con l'individuazione di beni o somme di denaro pignorabili da parte dell'Ufficiale Giudiziario nel suo luogo di competenza, quest'ultimo potrà poi procedere al pignoramento degli stessi, eventualmente interessando il creditore nella scelta dei beni da sottoporre ad esecuzione, qualora dalle ricerche siano emersi più beni o più crediti potenzialmente pignorabili.

Altra ipotesi disciplinata dalla norma è quella in cui, dalle ricerche telematiche condotte da parte dell'Ufficiale Giudiziario, risulti che alcune cose mobili appartenenti al debitore si trovino nel possesso di soggetti terzi.

In questo caso si prevede che l'Ufficiale Giudiziario possa procedere ad un pignoramento presso terzi sui generis, notificando d'ufficio sia al debitore che al terzo nella disponibilità dei beni il verbale del pignoramento e provvedendo



ad indicare non soltanto il credito sulla cui base l'esecuzione viene condotta (oltre, ovviamente, al relativo titolo esecutivo e precetto), ma anche, oltre ad una serie di dati tecnici, l'avvertimento al debitore di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 492 del c.p.c. nonché "l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546 del c.p.c."

Al di là del dato letterale delle previsioni normative, dal punto di vista operativo sono sorti dubbi interpretativi per i quali si palesano necessarie le seguenti sintetiche linee guida .

Successivamente al pignoramento presso terzi che l'Ufficiale Giudiziario incaricato compie d'ufficio nel caso di esito positivo delle ricerche, il creditore ritira gli atti ed entro trenta giorni dal ritiro iscrive a ruolo la causa, depositando il verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale Giudiziario, in luogo dell'atto di citazione che avrebbe dovuto redigere il creditore procedente e notificare l'Ufficiale Giudiziario.

Entro quarantacinque giorni da quando il pignoramento è stato notificato il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. A seguito del deposito dell'istanza di vendita\assegnazione il giudice deve fissare l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore. Il decreto di fissazione dell'udienza è notificato a cura del creditore procedente.

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 497 cpc in tema di istanza di vendita\assegnazione per il pignoramento presso terzi introdotto d'ufficio dall'Ufficiale Giudiziario nel caso di positive ricerche di beni o crediti del debitore presso terzi, l'istanza di vendita\assegnazione si ritiene necessaria

atteso che nel modello di verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale Giudiziario predisposto dall'UNEP presso il Tribunale di Cassino non risulta inserita la citazione del debitore all'udienza di comparizione. Pertanto entro 45 giorni dalla notifica del pignoramento il creditore deve depositare l'istanza di assegnazione\vendita in modo da consentire al Giudice designato di fissare l'udienza per l'audizione del debitore ed eventualmente del terzo.

Cassino, 29.11.2023

Il G.E.



Dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi

Il G.E.

Dott. Lorenzo Sandulli



